

VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE

TERNA - S.p.a.

Avviso al pubblico - Elettrodotto a 380 kv, in doppia terna, dalla nuova Stazione elettrica di Chignolo Po alla nuova Stazione elettrica di Maleo ed opere connesse

La Società Terna S.p.A., con sede Legale in Roma, Viale Egidio Galbani 70 - C.F. e P.I. 05779661007, ai sensi dell'art. 11, comma 10 della Legge del 24.11.2000 n. 340

RENDE NOTO

che, previa pronuncia di compatibilità ambientale, le opere di cui sopra sono state autorizzate alla costruzione ed all'esercizio in data 13/11/2009 con il seguente Decreto N. 239/EL-108/101/2009.



IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIREZIONE GENERALE PER L'ENERGIA NUCLEARE, L'ENERGIE
RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA

di concerto con

IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL
TERRITORIO E DEL MARE

DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO

VISTO il decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore



energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;

VISTO in particolare l'articolo 1-sexies del suddetto decreto legge 239/2003 in base al quale la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica sono attività di preminente interesse statale e sono soggetti ad una autorizzazione unica rilasciata dal ministero delle attività produttive di concerto con il ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, previa intesa con la regione o le regioni interessate, al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico e di promuovere la concorrenza nei mercati dell'energia elettrica;

VISTO il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni;



VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 di attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

VISTI il decreto 25 giugno 1999 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, recante determinazione della rete elettrica di trasmissione nazionale;

VISTO il decreto 23 dicembre 2002 del Ministro delle attività produttive, recante ampliamento dell'ambito della rete di trasmissione nazionale di energia elettrica;

VISTO il decreto 27 febbraio 2009 del Ministro dello sviluppo economico, recante ampliamento dell'ambito della rete di trasmissione nazionale di energia elettrica;

VISTI i piani di sviluppo predisposti dal Gestore della rete di trasmissione nazionale, ora Terna S.p.a.;

VISTA la legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36 sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 emanato in attuazione della citata legge n. 36/2001;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità e successive modifiche ed integrazioni;



VISTO il decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, recante integrazioni al citato DPR 327/2001, in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche;


VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349 di istituzione del Ministero dell'ambiente;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;

VISTO il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del citato decreto legislativo n. 152/2006;

VISTO il decreto 18 settembre 2006 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante regolamentazione delle modalità di versamento del contributo di cui all'articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239;

VISTA l'istanza n. TE/P2007015787 del 20 dicembre 2007, corredata da documentazione tecnica delle opere, con la quale la Terna S.p.A. – Viale Galbani, 70 – Roma (CF. 05779661007) ha chiesto al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'autorizzazione, avente efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, di indifferibilità e urgenza, di inamovibilità, nonché di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ed effetto di variante urbanistica, alla costruzione e all'esercizio dell'elettrodotto a 380 kV in doppia terna "Chignolo Po – Maleo", della Stazione Elettrica 380/150 kV di "Maleo" (LO), della Stazione Elettrica 380 kV di "Chignolo Po" (PV), delle varianti agli



elettrodotti a 380 kV “La Casella – S. Rocco al Porto” e “S. Rocco al Porto – Caorso” e delle opere connesse, in provincia di Lodi e di Pavia;


VISTA la nota prot. n. TE/P2008001470 del 7 febbraio 2008, acquisita al protocollo di questo Ministero in data 8 febbraio 2008 con il n. 0002688, con la quale è stata trasmessa la documentazione progettuale integrativa relativa alla Appendici A “Documentazione catastale ai fini del vincolo preordinato all’esproprio” per i singoli Piani tecnici delle opere trasmessi;

VISTO il piano di riutilizzo e gestione delle terre e rocce di scavo, redatto ai sensi dell’art. 186 del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;

CONSIDERATO che le suddette opere si rendono necessarie in quanto contribuiranno a limitare le congestioni di rete che attualmente rendono particolarmente critico l’esercizio in sicurezza dei collegamenti a 380 kV “La Casella – S. Rocco” e “S. Rocco – Caorso”, eliminando così le limitazioni alla generazione delle centrali collegate alla rete 380kV dell’area Nordovest del paese e riducendo significativamente le perdite di trasmissione grazie alla migliore ripartizione dei flussi di potenza tra le linee a 380 kV “S. Rocco – Parma” e “Caorso – S. Damaso”;

CONSIDERATO che il progetto in esame, in particolare, prevede la realizzazione di:

- l’elettrodotto a 380 kV in doppia terna “Chignolo Po – Maleo” di circa 23 km;



- la Stazione Elettrica di smistamento e trasformazione 380/132 kV "Maleo" (LO);
- la Stazione Elettrica di smistamento 380 kV "Chignolo Po" (PV);
- una variante di circa 13 km all'elettrodotto a 380 kV "La Casella – S. Rocco al Porto";
- una variante di circa 7 km all'elettrodotto a 380 kV "S. Rocco al Porto – Caorso";
- un raccordo in cavo interrato di circa 2 km dall'elettrodotto a 132 kV "Pizzighettone – S. Rocco al Porto" alla S.E. di Maleo e demolizione del tratto corrispondente di tale elettrodotto;
- le opere connesse (sistemazioni degli ingressi alle nuove S.E. da parte di linee esistenti);

CONSIDERATO che la pubblica utilità dell'intervento discende dalla funzione cui gli elettrodotti sono stabilmente deputati, in quanto facenti parte della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale;

CONSIDERATO che, poiché ogni intervento sulle linee elettriche ne comporta necessariamente la disalimentazione ed il sovrapporsi nel tempo di una molteplicità di impreviste modifiche al tracciato è suscettibile di alterare la qualità del trasporto di energia elettrica, la Società Terna S.p.A. ha chiesto che le suddette opere siano dichiarate inamovibili;

CONSIDERATO che i tratti di elettrodotto aereo a 380 kV sono tra le opere da assoggettare a Valutazione di Impatto Ambientale Nazionale, compresa la Valutazione di Incidenza;

VISTO il giudizio favorevole di compatibilità ambientale, con



prescrizioni, espresso dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali con decreto n. DSA-DEC-2009-0001051 dell'8 settembre 2009,

VISTA l'attestazione n. TE/P2008005077 del 27 marzo 2008, con la quale la Società Terna S.p.A. ha dichiarato, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del citato decreto interministeriale 18 settembre 2006, che il valore delle opere in questione è stimato in € 65.000.000,00 (sessantacinque milioni di euro) ed ha rimesso in allegato la nota attestante il versamento ai sensi del predetto decreto;

VISTA la nota n. 0002786 dell'11 febbraio 2008 con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico, a seguito dell'esito positivo della verifica della presenza dei requisiti tecnici ed amministrativi minimi necessari per l'ammissibilità dell'istanza, ha comunicato il formale avvio del procedimento autorizzativo dell'opera di cui trattasi;

CONSIDERATO che Terna S.p.A. ha provveduto ad inviare copia della suddetta istanza e dei relativi atti tecnici, ai fini del rilascio dei consensi e dei nulla osta alla realizzazione delle opere in questione, a tutti gli Enti ed Amministrazioni individuati ai sensi dell'art. 120 del citato regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

CONSIDERATO che, dato l'elevato numero dei destinatari, è stata effettuata la comunicazione dell'avviso dell'avvio del procedimento agli interessati mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di Chignolo Po, in provincia di Pavia, e dei Comuni di Orio Litta, Senna Lodigiana, Somaglia, Fombio, San Fiorano, S. Stefano Lodigiano,



Maleo, Corno Giovine, in provincia di Lodi, ed è stata depositata, presso le segreterie comunali, la relativa documentazione rispettivamente dal 16 aprile 2008 al 16 maggio 2008;

CONSIDERATO che l'“Avviso al pubblico” è stato pubblicato sul quotidiano nazionale “Corriere della Sera” e sul quotidiano locale “Cittadino di Lodi” in data 16 aprile 2008;

CONSIDERATO che l'“Avviso al pubblico” è stato anche pubblicato inoltre, sul Sito Ufficiale della Regione Lombardia il 16 aprile 2008;


ATTESO che, a seguito delle notifiche di cui sopra, sono pervenute osservazioni del sig. Franco Pini, acquisite al protocollo del Ministero con n. 0009295 in data 22 maggio 2009;

VISTE le controdeduzioni fornite da Terna con nota prot. n. TE/P2009008334 del 24 giugno 2009, acquisita al protocollo di questo Ministero con n. 0082028 del 14 luglio 2009;

CONSIDERATO che, con nota n. 0065101 del 29 maggio 2009, il Ministero dello Sviluppo Economico ha convocato una Conferenza di servizi, ai sensi della legge 241/1990 e successive modificazioni e dell'articolo 52-quater del dPR 327/2001;

VISTO il resoconto verbale della riunione della Conferenza di Servizi, tenutasi in data 16 giugno 2009 (Allegato 1), che forma parte integrante del presente decreto, trasmesso in pari data con nota prot. n. 0017017 a tutti i soggetti interessati;

CONSIDERATO che, nell'ambito del procedimento, sono stati acquisiti i pareri, gli assensi ed i nulla osta degli enti e delle amministrazioni competenti ai sensi della vigente normativa, alcuni



con prescrizioni;


CONSIDERATO che i suddetti pareri, assensi e nulla osta, elencati nell'Allegato 3 e parimenti allegati, formano parte integrante del presente decreto;

CONSIDERATO che la mancata pronuncia da parte delle amministrazioni e dei soggetti convocati a partecipare alle suddette Conferenze di servizi è intesa, ai sensi dell'articolo 14 della legge 241/1990 e successive modificazioni, quale parere favorevole o nulla osta;

VISTA la dichiarazione della rispondenza della progettazione delle opere di cui trattasi alla normativa vigente in materia di linee elettriche;

VISTA la nota n. 0003432 del 30 luglio 2008, con la quale la Direzione Generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, competente, nell'ambito del presente procedimento unico, all'accertamento della conformità delle opere alle prescrizioni dei piani urbanistici ed edilizi, ha comunicato l'avvio dell'accertamento medesimo;

VISTA la nota n. 0012229 del 27 ottobre della Direzione Generale per lo Sviluppo del Territorio, Programmazione e Progetti Internazionali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che, ai fini dell'endoprocedimento di accertamento della conformità urbanistica delle opere in autorizzazione, ha trasmesso la nota n. Z1.2009.0019454 del 5 ottobre 2009, con la quale la Direzione Generale Territorio e Urbanistica della Regione Lombardia ha



comunicato la conformità urbanistica dell'intervento in autorizzazione alle norme urbanistiche vigenti dei Comuni di Santo Stefano Lodigiano, Senna Lodigiana, Somaglia, Orio Litta e Corno Giovine, la non conformità urbanistica dell'intervento in autorizzazione alle norme urbanistiche vigenti dei Comuni di Maleo e Chignolo Po e che i Comuni di Fombio e San Fiorano hanno ritenuto di non doversi esprimere, richiamando quanto previsto dalla normativa dello strumento urbanistico che esclude dalla disciplina urbanistica la realizzazione delle linee elettriche;

CONSIDERATO che, qualora le opere di cui trattasi comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio della presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale della Lombardia n. 10320 del 13 ottobre 2009, con la quale viene formalizzata la prescritta intesa;

VISTO l' "Atto di accettazione" n. TE/P20090014000 del 29 ottobre 2009, con il quale Terna S.p.A. si impegna ad ottemperare alle suddette prescrizioni nonché alle determinazioni di cui al resoconto verbale della citata Conferenza dei servizi;

RITENUTO, pertanto, di adottare il provvedimento di autorizzazione, essendo favorevolmente conclusa l'istruttoria del procedimento;

VISTO l'articolo 6, comma 8 del citato DPR 327/2001 che prevede la possibilità, per l'Amministrazione titolare del potere espropriativo, di delegare, in tutto o in parte, l'esercizio del potere medesimo;

VISTA la nota n. TE/P2005004638 del 14 dicembre 2005, con la



quale la Società Terna S.p.A. si dichiara disponibile ad accettare la delega per l'esercizio del suddetto potere espropriativo;

DECRETA

Art. 1

1. E' approvato il progetto definitivo per la realizzazione, da parte della Terna S.p.a., alla costruzione e all'esercizio alla costruzione e all'esercizio dell'elettrodotto a 380 kV in doppia terna "Chignolo Po – Maleo", della Stazione Elettrica 380/150 kV di "Maleo" (LO), della Stazione Elettrica 380 kV di "Chignolo Po" (PV), delle varianti agli elettrodotti a 380 kV "La Casella – S. Rocco al Porto" e "S. Rocco al Porto – Caorso" e delle opere connesse, in provincia di Lodi e di Pavia, con le prescrizioni di cui in premessa.

2. Le opere saranno realizzate secondo le Planimetrie catastali DEAR05003BGL 00014, DEAR05003BGL 00015, DEAR05003BGL 00016, DEAR05003BGL 00017, DEAR05003BGL 00018, DEAR05003BGL 00019, DEAR05003BGL 00055, DEAR05003BGL 00056, DEAR05003BGL 00057, DU35MALA_BBX10003, DU35CHPA_BBX20003, integrative dell'istanza, dell'11 dicembre 2007.

Art. 2

1. La Società Terna S.p.A., con sede in Roma, Viale Galbani, 70 (C.F. 05779661007) è autorizzata a costruire ed esercire le suddette opere nel Comune di Chignolo Po, in Provincia di Pavia, e nei Comuni di Orio Litta, Senna Lodigiana, Somaglia, Fombio, San Fiorano, Santo Stefano Lodigiano, Corno Giovine e Maleo, in Provincia di Lodi, in



conformità al progetto approvato.

2. La presente autorizzazione sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire e ad esercire le citate opere in conformità al progetto approvato.

3. La presente autorizzazione ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità ai sensi del DPR 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

4. Le opere autorizzate sono inamovibili.

5. La presente autorizzazione costituisce vincolo preordinato all'esproprio dei beni interessati ai fini della realizzazione delle suddette opere ed indicati negli allegati al progetto approvato.

6. La presente autorizzazione è trasmessa ai Comuni di Chignolo Po, Orio Litta, Senna Lodigiana, Somaglia, Fombio, San Fiorano, Santo Stefano Lodigiano, Corno Giovine e Maleo, affinché, nelle more della realizzazione delle opere, siano apposte le necessarie misure di salvaguardia sulle aree potenzialmente impegnate dai futuri impianti, sulla base degli elaborati grafici progettuali, ai sensi dell'articolo 1, comma 26 della legge 239/2004 e dell'articolo 52-quater, comma 2 del DPR 327/2001, nonché per il conseguente adeguamento degli strumenti urbanistici comunali.

Art. 3

La presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle prescrizioni



citare in premessa, di quelle contenute negli assensi, pareri e nulla osta allegati al presente decreto nonché delle determinazioni di cui al resoconto verbale della Conferenza dei servizi allegati.

Art. 4

1. Tutte le opere devono essere realizzate secondo le modalità costruttive previste nel progetto approvato e in osservanza delle disposizioni delle norme vigenti in materia di elettrodotti.

2. Copia integrale del progetto esecutivo deve essere inviata, a cura della società Terna S.p.a., prima dell'inizio dei lavori, alle Amministrazioni autorizzanti, alla Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alla Regione ed ai Comuni interessati, mentre alle società proprietarie delle opere interferite devono essere inviati gli elaborati esecutivi relativi alle sole opere interferenti.

3. Al termine della realizzazione delle opere e prima della messa in esercizio la Terna S.p.A. deve fornire, alle Amministrazioni autorizzanti, apposita certificazione attestante il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità stabiliti dal dPCM 8 luglio 2003.

Terna S.p.A. deve comunicare alle Amministrazioni autorizzanti la data dell'entrata in esercizio delle opere.

4. Dei suddetti adempimenti, nonché del rispetto degli obblighi di cui all'articolo 3, Terna S.p.A. deve fornire, alle Amministrazioni autorizzanti, apposita dettagliata relazione.



5. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla verifica della conformità delle opere al progetto autorizzato, sulla base delle vigenti normative di settore.

6. Tutte le spese inerenti la presente autorizzazione sono a carico di Terna S.p.A.

Art. 5


L'autorizzazione s'intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica. In conseguenza la Società assume la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere di cui trattasi, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi pretesa da parte di terzi che si ritenessero danneggiati.

Art. 6

La Società resta obbligata ad eseguire, durante la costruzione e l'esercizio degli impianti, tutte quelle opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela degli interessi pubblici e privati, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso d'inadempimento.

Art. 7

Ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del DPR 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni, è conferita delega a Terna S.p.A., in persona del suo Amministratore Delegato pro tempore, con facoltà di subdelega ad uno o più dirigenti della società e con obbligo di indicare gli estremi della delega in ogni atto e provvedimento che verrà



emesso e parimenti dell'atto di subdelega in ogni atto e provvedimento ove la subdelega medesima verrà utilizzata, di esercitare tutti i poteri espropriativi previsti dal DPR 327/2001 e dal d.lgs.n. 330/2004, e di emettere e sottoscrivere tutti i relativi atti e provvedimenti ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i decreti di asservimento coattivo, di espropriazione e retrocessione, i decreti di occupazione ex articoli 22, 22 bis e 49 del citato DPR 327/2001, le autorizzazioni al pagamento delle indennità provvisorie e definitive, e di espletare tutte le connesse attività necessarie ai fini della realizzazione dell'elettrodotto.

Art. 8

Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia che dovrà avvenire a cura e spese della Terna S.p.A.

Roma, 13 Novembre 2009

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE ENERGIE RINNOVABILI
E L'EFFICIENZA ENERGETICA

(F.to dott.sa Rosaria Romano)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA DIFESA DEL SUOLO

(F.to ing. Mauro Luciani)



Estratto del Decreto di Compatibilità Ambientale in data 30/07/2009

emesso con prot. N. DSA-DEC-2009 -0001051 del 08/09/2009





IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL
TERRITORIO E DEL MARE
DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ
CULTURALI



VISTO il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n.152 recante "Norme in materia ambientale ed in particolare l'art. 35 comma 1 che prevede che la valutazione di impatto ambientale compete allo Stato per i progetti di opere ed interventi sottoposti ad autorizzazione statale e per quelli aventi impatto ambientale internazionale o interregionale;

VISTO il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006 n.152 così come modificato dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 concernente "*Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152*", ed in particolare l'art. 35 comma 2-ter che prevede che le procedure di VAS e VIA avviate precedentemente all'entrata in vigore del decreto stesso, sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento;

VISTO l'articolo 4 del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 14 maggio 2007, n. 90 concernente "*Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n.248*", ed in particolare l'art. 9 che prevede l'istituzione della Commissione tecnica



di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS;

VISTA l'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla Società TERNA in data 11.02.2008 e acquisita al protocollo DSA-2008-0003965 del 14.02.2008 relativa al progetto "Elettrodotto a 380 kV, in doppia terna, dalla nuova stazione elettrica di Chignolo Po alla nuova stazione elettrica di Maleo ed opere connesse" da realizzarsi nella Regione Lombardia;

VISTI gli Avvisi al Pubblico apparsi in data 16 aprile 2008 sui quotidiani "*Il Corriere della Sera*" e "*Il Cittadino di Lodi*"

Omissis [...]


DECRETA

giudizio favorevole di compatibilità ambientale relativamente al progetto "Elettrodotto a 380 kV, in doppia terna, dalla nuova stazione elettrica di Chignolo Po alla nuova stazione elettrica di Maleo ed opere connesse" proposto dalla Società TERNA SpA, nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni che seguono:

A) Prescrizioni del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare


In sede di progetto esecutivo e comunque prima dell'inizio dei lavori:

A1) in fase di progettazione esecutiva dovranno essere eseguite indagini geologiche, geotecniche e idrogeologiche di dettaglio con profili stratigrafici che rappresentino le opere di fondazione, i livelli e tipologia della falda, le eventuali oscillazioni, le eventuali interferenze, e le relative soluzioni tecniche adottate per evitare qualsiasi squilibrio dell'assetto idrogeologico negli




ambiti interessati;

- A2) dovrà essere presentato un piano dettagliato relativo alla cantierizzazione che definisca la dislocazione delle aree operative e la relativa logistica privilegiando aree prive di vincoli e riducendo comunque al minimo l'occupazione di aree; dovranno essere indicate e localizzate le aree di cantiere, le piste di cantiere, le eventuali aree di deposito temporaneo, le misure che si intendono attuare per la mitigazione degli impatti, le misure per evitare il superamento dei limiti previsti dalla normativa vigente relativamente alle emissioni e agli scarichi, la tipologia e la stima dei rifiuti prodotti, le modalità di stoccaggio, le procedure di raccolta e destinazione finale;
- A3) in fase di progettazione esecutiva dovrà essere predisposto un progetto esecutivo di mitigazione dell'impatto paesaggistico anche per la stazione elettrica di Chignolo Po con l'utilizzo di fasce arboree e arbustive;
- A4) il progetto esecutivo della Stazione Elettrica di Maleo dovrà prevedere, in accordo con l'Ente Parco Adda sud, una fascia di rispetto al fine di assicurare l'integrità ambientale del corso d'acqua confinante con il perimetro nord della Stazione;
- A5) la progettazione esecutiva per la realizzazione dei sostegni dovrà tenere conto della vegetazione esistente evitando il taglio della vegetazione arborea e arbustiva; le piste, le piazzole di accesso alle aree d'intervento, dovranno interferire il meno possibile con habitat naturali, utilizzando percorsi ed aree



alternative;

- A6) in fase di progettazione esecutiva si dovrà preferire la variante che riguarda l'attraversamento del Fiume Lambro con i sostegni n.7 ubicati all'esterno dell'argine al fine di non interferire con la fascia A e B del P.A.I.;
- A7) in fase di progettazione esecutiva delle opere dovranno essere verificate, in accordo con Regione e Arpa, le analisi prodotte relative ai campi elettromagnetici al fine di garantire il rispetto dell'obiettivo di qualità (pari a $3\mu\text{T}$) per tutti i recettori sensibili presenti lungo il tracciato;
- A8) prima dell'inizio dei lavori, dovranno essere presentati i progetti esecutivi relativi alle opere di ripristino, per le aree di cantiere e le piste di cantiere al fine riportare la situazione ante operam, ed alle opere di mitigazione paesaggistica previsti nel SIA. Dovrà essere verificata e concordata con gli uffici regionali e provinciali competenti la possibilità di rivegetare con specie autoctone le superfici interne dei sostegni ricostituendo elementi di rete ecologica. I progetti delle opere di mitigazione paesaggistica e di ripristino degli elementi vegetazionali dovranno, se necessario, contemplare anche le cure colturali per i primi tre anni, dal momento dell'impianto;
- A9) il Piano di Monitoraggio Ambientale dovrà essere redatto in fase di progettazione esecutiva e dovrà essere definito sulla base delle "Linee guida per il Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA) del MATTM, condiviso e coordinato con



Arpa e Regione Lombardia. Il PMA dovrà individuare tutte le criticità ambientali in fase di cantiere, esercizio, smantellamento, proponendo le azioni necessarie per il loro monitoraggio e la verifica di minimizzazione dell'impatto;

A10) per consentire il controllo circa il rispetto delle prescrizioni impartite, la data di inizio lavori e il cronoprogramma delle singole fasi di ciascun cantiere dovrà essere tempestivamente comunicata (almeno 30 gg. prima) alla Regione, ARPA, Provincie competenti, Autorità di Bacino ed ai Comuni interessati;


A11) nei capitolati di appalto dovranno essere previsti gli oneri, a carico della realizzazione, per far fronte a tutte le cautele, prescrizioni e accorgimenti necessari per rispettare le condizioni ambientali durante la fase di costruzione con particolare attenzione alla salvaguardia:

- delle acque sia superficiali che sotterranee, con idonei schemi operativi relativi al trattamento delle acque provenienti dalle lavorazioni, dai piazzali, dalle officine e dal lavaggio delle betoniere;

- della salute pubblica e del disturbo alle aree residenziali e ai servizi ivi incluse le viabilità sia locali che di collegamento;

- del clima acustico;

- dell'inquinamento atmosferico, utilizzando mezzi omologati rispetto ai limiti di emissione stabiliti dalle norme nazionali e comunitarie in vigore alla data di inizio lavori del cantiere;



- del terreno di scotico proveniente dalle aree di cantiere e dalla sede stradale che deve essere stoccato, con le modalità riportate nel DLgs. 152/06, e successive modifiche e integrazioni, nella parte relative alle "Terre e rocce di scavo" e utilizzato nel più breve tempo possibile, per i ripristini previsti. L'eventuale utilizzo di terreno vegetale con caratteristiche chimico fisiche diverse da quelle dei terreni interessati dall'opera, deve essere attentamente valutato e considerato per mantenere la continuità ecologica con le aree limitrofe.

A12) in fase di progettazione esecutiva in prossimità di emergenze storico culturali si dovrà verificare, in accordo con le Soprintendenze territorialmente competenti, la possibilità di inserire piante arboree che favoriscano l'assorbimento visivo dei sostegni nel rispetto degli elementi strutturanti le componenti paesaggistiche di pianura;

A13) In fase di progettazione esecutiva, con riferimento in particolare alle peggiori condizioni atmosferiche, dovrà essere condotto uno studio acustico relativo all'effetto corona. In caso di superamento dei limiti presso eventuali recettori sensibili dovranno essere effettuati a carico del proponente interventi di mitigazione da concordare con i proprietari delle abitazioni. Per quanto riguarda le stazioni elettriche dovrà essere effettuata l'analisi delle emissioni acustiche indicando se necessario le eventuali opere di mitigazione.

A14) prima dell'inizio dei lavori il proponente dovrà presentare un



piano dettagliato con relativa tempistica relativamente alle opere di dismissione e di interrimento inserite nel Protocollo d'Intesa del 12/06/2008 tra la Provincia di Lodi, il Consorzio Parco Adda Sud, ed i Comuni;

- A15) in sede di progetto esecutivo dovrà essere accertata la compatibilità degli interventi previsti all'interno della fascia C del PAI del fiume Po, in ottemperanza a quanto disposto dall'art.31 delle NTA del PAI medesimo;

Durante i lavori:


- A16) per assicurare la congruità del progetto con le tutele poste in essere nei siti di Rete Natura 2000 presenti in prossimità delle aree d'intervento i lavori dovranno essere eseguiti al di fuori del periodo di riproduzione/nidificazione delle specie protette faunistiche. Nelle aree di cantiere dovranno essere adottate tutte le misure necessarie per non arrecare disturbo alla fauna. Dovranno inoltre essere attuati lungo tutto il tracciato gli interventi di mitigazione proposti nel SIA relativamente agli impatti sull'avifauna;
- A17) per la fase di realizzazione dei tralicci e/o laddove sono presenti falde superficiali, si dovrà prevedere che le attività di perforazione e di esecuzione delle fondazioni non determinino l'insorgere del rischio di diffusione delle sostanze inquinanti dovute ai fluidi di perforazione; e che l'utilizzazione dei fanghi di perforazione non riduca la permeabilità complessiva delle formazioni litologiche interessate;



- A18) qualora la realizzazione dei sostegni intercetti esemplari arborei adulti e di dimensioni ragguardevoli di specie tipiche del paesaggio o autoctone, dovranno essere previsti interventi specifici di espianto e reimpianto in aree contigue alla collocazione originaria, compatibilmente con le esigenze di sicurezza dell'infrastruttura; la vegetazione arborea e/o arbustiva di interesse eventualmente danneggiata durante la fase di cantiere, dovrà essere ripristinata per struttura, fisionomia ed età;
- A19) dovranno essere utilizzati materiali non inquinanti in tutte le fasi della lavorazione e fare ricorso a tecniche che garantiscano che le eventuali scorie prodotte durante i lavori non permangano nell'ambiente e che impediscano comunque ogni possibile inquinamento del suolo e delle acque superficiali e di falda;
- A20) i tralicci e tutto il materiale derivante dalla dismissione delle linee elettriche dovranno essere smaltite secondo le modalità previste dal D.Lgs 152/06 e successive modifiche e integrazioni. Dovranno essere utilizzati idonei dispositivi al fine di evitare la dispersione nel terreno di residui derivanti dalle lavorazioni.
- A21) nel caso si prevedano depositi temporanei dei materiali provenienti dallo smantellamento degli elettrodotti:
- dovranno essere predisposte tutte le misure idonee alla protezione del suolo disponendo sulla superficie interessata appositi teli plastici di spessore adeguato.



- dovranno essere evitati depositi provvisori di materiali della dismissione in corrispondenza delle aree ripariali e di pertinenza dei corsi d'acqua, fossi o scoline.
 - si dovrà provvedere sollecitamente alla pulizia e al ripristino delle aree utilizzate per il lavoro di smantellamento, una volta completate le operazioni di rinterro e trasporto a discarica dei materiali;
- A22) prima di iniziare le operazioni di rinterro degli scavi con il riutilizzo del medesimo materiale proveniente dall'escavazione questo dovrà essere ispezionato rimuovendo eventuali materiali estranei presenti. I materiali eccedenti di rifiuto, inclusi i corpi estranei di cui sopra, dovranno essere rimossi, raccolti e smaltiti secondo le modalità previste dalla normativa vigente;
- A23) a seguito delle demolizioni degli elettrodotti i ripristini dovranno essere effettuati in modo tale da consentire l'uso del suolo ante operam. Le operazioni di ripristino vegetazionale dovranno essere realizzate immediatamente dopo la fine della realizzazione dei sostegni o della loro dismissione e supportate da successive cure colturali che dovranno essere effettuate fino al completo affrancamento della vegetazione;
- A24) le varie tipologie di suolo attraversate dovranno essere, per quanto tecnicamente possibile, preservate anche nella loro struttura ricostituendole senza impoverirle;
- A25) nelle zone agricole i lavori dovranno essere realizzati fuori dai periodi di produzione e altrimenti dovranno essere compensate




- le perdite di produzione derivanti dall'esecuzione dei lavori;
- A26) dovranno essere ripristinate tutte le opere di miglioramento fondiario eventualmente interferite dall'esecuzione dei lavori, come fossi di drenaggio, impianti di irrigazione, canali irrigui, a carico del realizzante;
- A27) il proponente dovrà assicurare che l'impresa appaltatrice adotti tutti gli accorgimenti tecnici nonché di gestione del cantiere atti a ridurre la produzione e la propagazione di polveri. A tal fine si prescrive di bagnare giornalmente la fascia di lavoro in prossimità dei recettori, considerando un raggio di m 200 da questi; una costante bagnatura delle aree interessate da movimentazione di terreno dei cumuli di materiale staccati nelle aree di cantiere; in caso di presenza di evidente ventosità, localmente potranno essere realizzate apposite misure di protezione superficiale delle aree assoggettate a scavo o riporto tramite teli plastici ancorati a terra, fino alla stesura dello strato superficiale finale di terreno vegetale;
- A28) con riferimento all'inquinamento atmosferico ed acustico la Società proponente dovrà concordare con ARPA un piano di monitoraggio da eseguirsi in corso d'opera. Durante le fasi di cantiere in prossimità di recettori sensibili, dovranno essere realizzate se necessario barriere antirumore mobili e dovranno adottarsi tutte le misure idonee secondo le modalità che saranno concordate con ARPA, al fine di ridurre l'impatto del rumore dei gas di scarico degli automezzi e delle polveri;



- A29) in tutte le fase di lavorazione il proponente dovrà rispettare i limiti delle emissioni acustiche in aria stabiliti dal DPCM 14/11/97 prescrivendo che i mezzi d'opera siano certificati con marchio CE di conformità ai livelli di emissione acustica contemplati, macchina per macchina, nell'Allegato I al D.Lgs n° 262/2002 in attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto;
- A30) dovrà essere predisposto e concordato con gli uffici regionali e provinciali competenti, e inviato a codesto Ente, un Piano di Monitoraggio dell'avifauna al fine di individuare l'interferenza dovuta a collisione dell'avifauna presente nel territorio. Il piano dovrà contenere l'individuazione dei punti di misura, le metodologie che si intendono adottare, le frequenze e la durata delle rilevazioni. L'attività di monitoraggio dell'avifauna sarà a carico del proponente. Inoltre durante la fase di controllo periodico del tracciato dovrà essere effettuato il monitoraggio dello stato e della conservazione dei dispositivi di segnalazione/dissuasione per l'avifauna e dovrà essere effettuata la sostituzione dei dispositivi deteriorati e il riposizionamento di quelli che si sono spostati;
- A31) il proponente dovrà concordare con Arpa le modalità per il monitoraggio post operam dei valori dei campi elettromagnetici per i recettori sensibili che ricadono all'interno delle DPA e di altri presenti in prossimità;



- A32) per quanto attiene la gestione delle eventuali eccedenze delle terre e rocce da scavo, si ritiene che l'esclusione dal regime dei rifiuti comporti la tracciabilità degli scavi e delle loro destinazioni; pertanto in conformità con l'art. 186 del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modificazioni, il proponente avrà cura di comunicare, alla Regione Lombardia la collocazione degli stoccaggi temporanei del materiale (la cui durata non può eccedere i sei mesi, salvo proroga) e dove il materiale sarà collocato definitivamente onde permettere gli eventuali controlli previsti dal citato art. 186 in collaborazione con l' ARPA territorialmente competente. Si prende atto che gli scavi vengono eseguiti in siti non interessati da contaminazioni pregresse e che l'attività di scavo non introduce contaminazioni ulteriori, fermo restando quanto previsto dall'articolo 242 del già citato D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- A33) il proponente dovrà, nei casi in cui ci siano interferenze con i sistemi di irrigazione lungo il tracciato, concordare con i singoli agricoltori le misure da adottare per evitare tali interferenze ed eventuali opere compensative;
- A34) cinque anni prima della dismissione dell'elettrodotto il proponente dovrà sottoporre all'approvazione del MATTM il piano di dismissione dell'elettrodotto, con l'indicazione delle risorse necessarie, delle forme di finanziamento e di accantonamento.



- A35) dovranno essere ottemperate le prescrizioni indicate dalla Provincia di Lodi.;
- B) Prescrizioni del Ministero per i Beni e le Attività Culturali
- B1) nelle ulteriori fasi di progettazione Terna SpA prenda contatto con la Soprintendenza archeologica di Milano, al fine di definire le modalità di intervento e assistenza archeologica nella fase operativa. Dovranno essere previsti interventi preventivi nei punti a maggiore rischio, come i territori dei comuni di Chignolo Po (PV), Senna Lodigiana e Somaglia (LO);
- B2) la centrale prevista nel territorio di Chignolo Po sia oggetto in fase esecutiva di un'attenta progettazione architettonica per la definizione di una soluzione progettuale che contribuisca a qualificare il contesto ambientale e paesaggistico, da sottoporre a valutazione da parte delle strutture del MIBAC;
- B3) le opere di mitigazione e sistemazione a verde siano anch'esse oggetto di un'attenta progettazione di dettaglio, da sottoporre parimenti a valutazione da parte delle strutture del MIBAC, che tenga conto della natura mutabile che caratterizza lo stato dei luoghi;
- B4) si presti massimo riguardo per il sistema irriguo che costituisce la struttura portante del paesaggio lodigiano;
- B5) siano rimossi i piloni dell'elettrodotto che si va a sostituire e si provveda al corrispondente ripristino dei luoghi;
- B6) è confermato quanto segnalato dalla Soprintendenza ai beni archeologici e paesaggistici di Milano in ordine alla utilità, quali




opere di compensazione per la complessiva riqualificazione del territorio, del restauro di due opere di rilevante interesse culturale che gravitano nell'area di intervento: il Martorino (cimitero settecentesco con affreschi, nel comune di San Fiorano) e la chiesa cinquecentesca nel Borgo Sabt'Andrea nel comune di senna Lodigiana (tappa della Via Francigena e guado storico);

C. Prescrizioni della Regione Lombardia

C1) *Campi elettromagnetici*

Con riferimento alla problematica in oggetto e alle incertezze legate alla cartografia prodotta, si prescrive quanto segue:

- per le nuove stazioni elettriche, ove l'area determinata dalla distanza di prima approssimazione (Dpa) non rientrasse all'interno dei confini dell'impianto dovrà essere fornita al Comune l'individuazione di tale fascia intorno alla stazione;
- la collocazione delle stazioni elettriche dovrà, comunque, garantire il rispetto del vincolo stabilito per la fascia di rispetto dalla Legge 36/01;
- l'elettrodotto non dovrà essere, in condizioni normali, esercito a valori di corrente superiori a quelli utilizzati per le simulazioni dei campi magnetici e dichiarati nello studio;
- come previsto all'articolo 5, comma 4, del DPCM 8 luglio 2003 l'esercente dovrà fornire ad ARPA, con modalità concordate con essa e con frequenza trimestrale, almeno 12 valori di corrente per ciascun giorno corrispondenti ai valori medi delle



correnti registrate ogni due ore nelle normali condizioni di esercizio, in modo da consentire la verifica del rispetto dei limiti di esposizione e degli obiettivi di qualità. Sulla base delle valutazioni di ARPA, ove da essa ritenuto opportuno in particolare per i casi potenzialmente più critici, si dovrà procedere anche alla esecuzione di misure di campo in punti adeguatamente rappresentativi.

Si ribadisce quindi che il tracciato in progetto dovrà garantire:

- a conformità al vincolo determinato dalla fascia di rispetto ai sensi di quanto stabilito dalla legge 36/01; non potrà pertanto essere ritenuto conforme a norma di legge un tracciato tale che la fascia di rispetto che lo caratterizza, determinata secondo le modalità previste dal decreto 29 maggio 2008, comporti interferenza con recettori quali definiti dalla medesima legge 36/01, articolo 4, comma 1, lettera h);
- il rispetto dei limiti di esposizione ed obiettivi di qualità fissati dal DPCM 8 luglio 2003

C2) Rumore

Per le attività rumorose in fase di cantiere dovrà essere preventivamente chiesta l'autorizzazione ai Comuni interessati secondo quanto previsto dall'art. 6 ex L.447/95 e art. 8 ex L.R.13/01. In particolare si ritiene che per i cantieri relativi alla costruzione delle stazioni elettriche e i cantieri principali (che avranno durate significative) la richiesta ai Comuni interessati dovrà essere corredata da una valutazione di impatto acustico.



Per la valutazione delle stazioni in esercizio si chiede che tale valutazione venga effettuata preventivamente all'inizio lavori in modo da permettere l'inserimento delle eventuali opere di mitigazione in fase di realizzazione dell'opera. Si prescrivono inoltre misure post operam a verifica delle stime effettuate, ricordando che, ai sensi della L.R. 13/01, sulle valutazioni di impatto acustico deve essere acquisito il parere ARPA.

C3) *Rifiuti*

Con riferimento ai rifiuti prodotti sia nelle fasi di costruzione sia in quelle di smantellamento, preliminarmente all'avvio delle attività dovranno essere specificati i seguenti aspetti:

- tipologia e quantitativi stimati di rifiuti prodotti;
- luoghi, modalità e tempi di stoccaggio degli stessi;
- individuazione dei soggetti responsabili della gestione e avvio a smaltimento o recupero dei rifiuti;
- la destinazione finale di tutti i tipi di materiali rimossi;

C4) *Terre da scavo*

Riguardo alla gestione delle terre da scavo preliminarmente all'avvio delle attività dovranno essere specificati i seguenti aspetti:

- individuazione delle opere e delle modalità di riutilizzo dei terreni scavati;
- quantitativi di cui si prevede il riutilizzo;
- siti e tempi dell'eventuale deposito intermedio;
- modalità di caratterizzazione preliminare;

C5) *Suolo e acque*



Nella realizzazione dei pali di fondazione previsti occorrerà accertare - preventivamente all'esecuzione degli stessi - che non vengano attraversati eventuali orizzonti impermeabili costituenti una potenziale separazione tra acquiferi differenti. Qualora si prospetti tale possibilità dovranno essere presi opportuni accorgimenti in tal senso, volti ad eliminare ogni rischio. Considerato inoltre che il tracciato in progetto attraversa corpi idrici iscritti nel reticolo idrico principale della Provincia di Lodi (determinato con D.G.R. n. 8127 del 1.10.2008), corpi idrici del reticolo minore e del reticolo di bonifica, prima della realizzazione delle opere dovranno essere ottenute le previste autorizzazioni e concessioni di polizia idraulica ai sensi del R.D. 523/1904, della D.G.R. 7868/2002 e s.m.i., della D.G.R. 13950/2003 e della L.R. n. 7 del 16.06.2003 "Norme in materia di bonifica e irrigazione"

C6) *Cantieri*

Preliminarmente all'avvio delle attività dovranno essere identificate nel dettaglio le aree di cantiere (in particolare per ciò che riguarda i cantieri centrali e quelli relativi alla realizzazione delle due stazioni, che costituiranno le aree di cantiere di durata maggiore), individuando idonee soluzioni per lo stoccaggio dei materiali, la viabilità, gli scarichi, ecc., nonché le azioni di mitigazione degli impatti sui recettori (rumore, traffico indotto, polveri, ecc.).

Si chiede inoltre che venga trasmesso ad ARPA il



cronoprogramma dei lavori e le relazioni periodiche sullo stato di avanzamento dei cantieri, al fine di consentire l'effettuazione degli eventuali controlli di competenza.

C7) *Interferenze*

Rispetto all'interferenza di tratti di linea in uscita dalla nuova stazione elettrica di Maleo con una attività estrattiva, in fase di esecuzione dei lavori dovranno essere attuate procedure ed accorgimenti tali da non creare interferenze tra le due attività;

C8) *Paesaggio e mitigazioni ambientali*

Si prescrive che l'attraversamento del fiume Lambro sia realizzato localizzando sostegni dell'elettrodotto al di fuori dall'alveo del fiume. Tale indicazione dovrà essere attuata anche per i sostegni della linea elettrica esistente Casella - San Rocco.

Si prescrive inoltre che tutte le parti metalliche dei sostegni dell'elettrodotto e delle stazioni elettriche siano tinteggiate nel colore grigio come nelle tinte unificate RAL n.7035 e 7038. Con riferimento alle opere di mitigazione, si prescrive quanto segue:

- in corrispondenza della centrale di Chignolo Po:
 - o realizzazione su tutto il perimetro di terrapieni e/o aree boscate, con funzioni naturalistiche di mitigazione visuale e di fasce arborate; tali realizzazioni devono considerare la natura mutabile che caratterizza lo stato dei luoghi;
 - o per la realizzazione delle fasce boscate e fasce ad arbusti, parzialmente su rilevato, per migliorare in prospettiva l'effetto di



mascheramento, compatibilmente con i limiti di altezza imposti dalla sicurezza degli impianti, si richiede l'impiego di specie autoctone;

o le fasce boscate su terrapieno dovranno avere una larghezza media di almeno 20 m, le fasce tampone e ad arbusti dovranno avere larghezza media di almeno 15 m;

o l'edificio interno della stazione di Chignolo Po sia progettato e realizzato in modo che si armonizzi con la tipologia edilizia e materiali tipici della zona;

- in corrispondenza della centrale di Maleo le opere, già descritte negli elaborati integrativi, dovranno essere verificate e condivise con il Comune di Maleo e il Parco Adda sud;

- i previsti interventi di rinverdimento e piantumazione con creazione di siepe arbustiva perimetrale devono essere effettuati con l'utilizzo di specie autoctone, certificate ai sensi del D.Lgs 386/03;.

- al termine delle attività, le opere di ripristino finali dovranno prevedere il ristabilimento della attività agricola e le condizioni ambientali antecedenti la realizzazione delle opere;

C9) *Fauna*

Pur considerando che lo studio di incidenza ha escluso interferenze negative con i siti di Rete Natura 2000 più prossimi, al fine di ridurre il più possibile il rischio di elettrocuzione e impatto degli uccelli, si chiede di estendere in



via precauzionale le misure mitigative a tutto il tracciato dell'elettrodotto, ed in particolare le seguenti:

- spirali e sfere di poliuretano bianche e rosse alternate lungo il cavo nei tratti compresi tra i piloni;
- posizionamento della sagoma dell'astore in corrispondenza dei piloni.

Considerato inoltre che nelle integrazioni depositate si afferma che "le attività di costruzione dell'elettrodotto possono determinare l'allontanamento temporaneo di fauna dalle zone di attività", si chiede di programmare le attività di cui sopra in modo che non coincidano con il periodo riproduttivo delle specie protette.

L'ottemperanza delle prescrizioni indicate dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dovrà così essere eseguita:

- i punti A1) A6) A8) A14) A16) A30) dovranno essere verificati dalla Regione di concerto con le Province;
- il punto A3) dovrà essere verificato dalla Provincia di Pavia di concerto con il comune di Chignolo Po;
- il punto A4) dovrà essere verificato dal Parco Adda Sud di concerto con la Regione;
- i punti A2) A9) A32) dovranno essere verificati dalla Regione di concerto con l'Arpa competente;
- il punto A15) dovrà essere verificata dalla Provincia di Lodi e dal Parco Adda sud



- il punto A12) dovrà essere verificata dalle Soprintendenze competenti
- i punti A7) A28) A31) dovranno essere verificata dall'Arpa competente
- i punti A13) A33) A34) dovrà essere verificati dal MATTM.

L'ottemperanza delle prescrizioni indicate dal Ministero per i beni e le attività culturali dovranno essere eseguite dallo stesso

La Regione Lombardia provvederà alla ottemperanza delle prescrizioni dalla stessa indicate, nonché di ogni altra ove non è specificata la Autorità competente.

Il presente provvedimento sarà comunicato alla Società TERNA S.p.A., al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, alla Regione Lombardia, alla Provincia di Pavia e Lodi, ai comuni interessati, nonché al Ministero dello Sviluppo Economico.

Sarà cura della Regione Lombardia comunicare il presente decreto alle altre Amministrazioni e/o organismi eventualmente interessati.

La Società Terna S.p.A. trasmetterà al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare- Direzione Salvaguardia Ambientale ed al Ministero per i beni e le attività culturali, copia del provvedimento autorizzativo finale pubblicato ai sensi dell'art. 11, comma 10 della Legge del 24.11.200 n. 340.

Il presente decreto è reso disponibile, unitamente ai pareri della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS e



della Regione Lombardia sul sito WEB del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Roma lì 30 luglio 2009

IL MINISTRO	IL MINISTRO
DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA	PER I BENI E LE ATTIVITA'
DEL TERRITORIO E DEL MARE	CULTURALI
(F.to Prestigiacomo)	(F.to Bondi)

◆◆◆◆◆◆◆◆

Roma, lì **22 DIC. 2009**

TERNA S.P.A.
DIREZIONE SVILUPPO RETE E INGEGNERIA
IL DIRETTORE
(EVARISTO DI BARTOLOMEO)

